# Gazzetta Ufficiale
## DEL REGNO D'ITALIA

**Anno 1913** — **Roma — Sabato, 9 agosto** — **Numero 186**

**DIREZIONE**
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31

**Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi**

**AMMINISTRAZIONE**
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

**Abbonamenti**

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
**Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.**

**Inserzioni**

Atti giudiziari . . . . . . . . . . . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . . . . . . . . . . . » 0.30 }
**Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.**
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

*Un numero separato in Roma cent. **10** — nel Regno cent. **15** — arretrato in Roma cent. **20** — nel Regno cent. **30** — all'Estero cent. [illegible]*
*Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.*


## SOMMARIO

Parte ufficiale



# PARTE UFFICIALE

## LEGGI E DECRETI

*Il numero 921 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

**VITTORIO EMANUELE III**
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
**RE D'ITALIA**

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È rinnovata la dichiarazione di pubblica utilità delle opere necessarie per il risanamento e conseguente ampliamento della città di Napoli, giusta i piani che, in esecuzione della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, vennero approvati con i Regi decreti 25 luglio 1885, 7 gennaio 1886, n. 3618, 22 luglio 1886, n. 3983, 9 dicembre 1886, n. 4182, 17 marzo 1889, n. 6024, 2 giugno 1889, n. 6105, 7 agosto 1896, n. 380 e 31 agosto 1896, n. 408.

È confermata al comune di Napoli la facoltà prevista dall'art. 10 del R. decreto 7 gennaio 1886, n. 3618, di presentare nuove proposte pel risanamento di altri quartieri, non contemplati nei piani suddetti, e conseguente ampliamento della città, e gli è concessa quella di chiedere al Governo del Re la reintegrazione, nel piano di risanamento, delle opere stralciate per effetto del R. decreto 16 maggio 1895, n. 362.

Art. 2.

Con decreti Reali, su proposta del ministro dell'interno sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, e il Consiglio di Stato, saranno approvate le modifica-

**zioni, le varianti od aggiunte ai piani per le opere anzidette e saranno assegnati i termini per il compimento** delle espropriazioni e dei lavori.

Art. 3.

Alle opere medesime sono estese le disposizioni della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 e, in quanto siano applicabili, anche quelle contenute nelle successive leggi sul risanamento di Napoli, e nei relativi regolamenti.

Art. 4.

Per l'attuazione delle opere contemplate dal precedente articolo primo è concessa al comune di Napoli la facoltà di chiamare a contributo i proprietari dei beni confinanti o contigui alle opere medesime, a termini degli articoli 77, 78, 79, 80 e 81 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Con regolamento speciale da proporsi dall'Amministrazione comunale, e da approvarsi con R. decreto saranno determinate le norme per l'applicazione del detto contributo.

Art. 5.

Il Governo del Re emanerà le norme per la esecuzione della presente legge, riunendole e coordinandole in unico regolamento, con le disposizioni per la esecuzione di tutte le leggi relative al risanamento e conseguente ampliamento della città di Napoli.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 11 luglio 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — TEDESCO — SACCHI.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

---

*Il numero 908 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che approva alcune modificazioni a quella citata;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È dichiarata opera di pubblica utilità la sistemazione e l'ampliamento del cantiere aeronautico di Baggio (Milano) e dei servizi accessori.

Art. 2.

All'espropriazione dei beni immobili e dei diritti immobiliari a tal uopo occorrenti, e che saranno designati dal predetto Nostro ministro, sarà provveduto a norma delle citate leggi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 luglio 1913.

VITTORIO EMANUELE

SPINGARDI.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

---

*Il numero 909 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Visto il nuovo testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto del 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto il regolamento generale intorno al servizio postale approvato con R. decreto del 1° febbraio 1901, n. 120;

Visto il Nostro decreto del 2 marzo 1911, n. 176, che porta alcune modificazioni al su cennato regolamento sul servizio postale;

Visto il Nostro decreto del 30 giugno 1912, n. 657, che modifica la classificazione e la denominazione degli stabilimenti postali;

Riconosciuta la opportunità di ulteriori modificazioni in ordine ai limiti dei valori che possono essere spediti inclusi in lettere assicurate;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Visto il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le poste ed i telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate con effetto dal 1° settembre 1913 le seguenti modificazioni al citato Nostro decreto n. 176 del 2 marzo 1911.

L'art. 112 è modificato come segue:

La somma massima che può essere assicurata è:

*a*) di L. 10.000 per ciascun oggetto nei rapporti tra gli uffici principali e le ricevitorie di 1ª e 2ª classe e rispettivamente tra loro;

*b*) di L. 500 nei rapporti tra gli uffici principali e le ricevitorie di 1ª e 2ª classe e le ricevitorie di 3ª classe e fra queste;

*c*) di L. 50 nei rapporti tra gli uffici e ricevitorie di ogni classe e le collettorie e fra queste.

I comma *a*) e *b*) dell'art. 116 sono modificati come segue:

*a*) di L. 1000 per oggetto nei rapporti fra gli uffici principali e le ricevitorie di 1ª e 2ª classe e fra queste;

*b*) di L. 500 nei rapporti tra gli uffici principali e le ricevitorie di 1ª e 2ª classe con le ricevitorie di 3ª classe e fra queste.

Il comma *a*) dell'art. 162 è modificato come segue:

*a*) i vaglia interni a tassa, L. 1000, eccettuati quelli da e per gli uffici delle colonie italiane pei quali il massimo è di L. 3000 e quelli cambiati fra gli uffici principali e le ricevitorie di 1ª e 2ª classe e le ricevitorie di 3ª classe e da queste ultime tra loro, il cui importo non può superare L. 500.

Il secondo capoverso dell'art. 163 è modificato come segue:

La disposizione del precedente capoverso non è applicabile alle ricevitorie di 3ª classe, le quali non possono emettere più vaglia nello stesso giorno a richiesta dello stesso mittente, ed in nome dello stesso destinatario quando superino in complesso L. 500.

L'art. 195 è modificato come segue:

Il servizio delle riscossioni è affidato a tutti gli uffici principali e a tutte le ricevitorie di 1ª, 2ª e 3ª classe.

Il primo alinea dell' art. 197 è modificato come segue:

L'importo netto dei titoli compresi in ciascun invio non può superare il limite di L. 2000, che per le ricevitorie di 3ª classe è ridotto a L. 500.

Il n. 6 dell'art. 213 è modificato come segue:

L'importo tanto delle dichiarazioni del valore che dell'assegno non può superare il limite di L. 1000, il quale per le ricevitorie di 3ª classe e per le collettorie è ridotto a L. 500 e 50 rispettivamente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — CALISSANO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

---

*Il numero 918 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

**RE D'ITALIA**

Visto l'art. 28 della legge 29 giugno 1913, n. 797, il quale dispone che le variazioni nei quadri organici dei corpi militari della R. marina derivanti dall'applicazione della legge stessa, avranno effetto nel periodo di un quinquennio secondo le norme che saranno stabilite con decreto Reale;

Vista la tabella *C* annessa alla su citata legge;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le variazioni apportate nei quadri organici degli ufficiali appartenenti ai corpi militari della R. marina con la legge 29 giugno 1913, n. 797, saranno applicate nel quinquennio decorrente dal 1° marzo 1913.

Art. 2.

Le variazioni organiche di cui nel precedente articolo, per la prima applicazione della legge su citata, saranno approvate e rese esecutorie con effetto dal 1° agosto 1913.

Art. 3.

Per il rimanente periodo del quinquennio di cui al precedente art. 1, le varianti ai quadri organici degli ufficiali della R. marina saranno applicate per esercizio finanziario, incominciando da quello 1914-1915.

Art. 4.

I posti degli ufficiali subalterni di vascello che in relazione alle prevedibili vacanze saranno diminuiti nei primi anni del quinquennio dovranno in seguito essere gradatamente aumentati, in guisa che nell'ultimo anno del quinquennio stesso siano totalmente ripristinati.

Art. 5.

La riduzione di posti apportata dalla tabella *C* annessa alla legge 29 giugno 1913, n. 797, nel ruolo degli ufficiali subalterni macchinisti, sarà effettuata nell'ultimo anno del quinquennio.

Art. 6.

Il numero complessivo degli assistenti del genio navale, portato dalla tabella *C* annessa alla citata legge, verrà completato a decorrere dal 1° gennaio 1914.

Art. 7.

Il Nostro ministro del tesoro provvederà per l'esercizio finanziario 1913-914 ad apportare negli stanziamenti dei vari capitoli del bilancio della R. marina le varianti necessarie per l'applicazione delle variazioni organiche di cui agli articoli 2 e 6, considerando le somme dovute dal fondo per l'emigrazione per effetto dell'art. 39 della legge 29 giugno 1913, n. 797.

Per gli esercizi finanziari 1914-915 e seguenti sarà provveduto con le corrispondenti leggi di bilancio, considerando anche i maggiori stanziamenti concessi con l'art. 40 della su citata legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 luglio 1913.

VITTORIO EMANUELE.

LEONARDI-CATTOLICA — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

*Il numero 914 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D'ITALIA

Visto il testo della legge sull'ordinamento dei corpi militari della R. marina, approvato dalla Camera dei deputati nella tornata del 2 maggio 1913, e dal Senato del Regno nella tornata del 23 giugno 1913;

Visto il Nostro decreto in data 29 giugno 1913, n. 797, col quale è stata promulgata la citata legge;

Riconosciuto che nella tabella *B* annessa a tale decreto, firmata, d'ordine Nostro, dal ministro della marina, è incorso un errore di stampa;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nella tabella *B* annessa al R. decreto 29 giugno 1913, n. 797, che promulga la legge sull'ordinamento dei corpi militari della R. marina, in corrispondenza di « *comune di 2ª classe* », nella colonna « *fuochisti* », devesi leggere « *fuochista e allievo fuochista* » invece di « *fuochista scelto e allievo fuochista* ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 luglio 1913.

VITTORIO EMANUELE.

LEONARDI-CATTOLICA.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

---

*Il numero 916 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 29 dicembre 1904, n. 724, che istituisce presso i municipi ed altri Istituti degli uffici speciali per rilascio del certificato di nulla osta per gli oggetti d'arte contemporanea che si esportano all'estero;

Vista la convenienza d'istituire uno dei detti uffici nella città di Vicenza;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Viene istituito in Vicenza, sotto la reggenza del direttore del civico Museo di quella città, un ufficio speciale per il rilascio del certificato di nulla osta per gli oggetti d'arte di fattura non anteriore ai 50 anni, in esportazione per l'estero.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 luglio 1913.

VITTORIO EMANUELE.

CREDARO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

---

*Il numero 917 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 29 dicembre 1904, n. 724, che istituisce presso i municipi ed altri Istituti degli uffici speciali pel rilascio del certificato di nulla osta per gli oggetti d'arte contemporanea che si esportano all'estero;

Vista la convenienza d'istituire uno dei detti uffici nella città di Udine;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Viene istituito in Udine, sotto la reggenza del direttore del Civico Museo di quella città, un ufficio speciale per il rilascio del certificato di nulla osta per gli oggetti d'arte di fattura non anteriore ai 50 anni in esportazione per l'estero.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 luglio 1913.

VITTORIO EMANUELE.

CREDARO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

---

*Il numero 929 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D'ITALIA

Veduta la legge 4 giugno 1911, n. 487, e in ispecie gli articoli 15, 16, 17 e 93 di essa;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il regolamento annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dai ministri predetti, contenente norme per il consolidamento dei contributi comunali e per la condizione dei Comuni che cedono

o mantengono l'amministrazione delle proprie scuole, a' sensi della legge 4 giugno 1911, n. 487.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 1° agosto 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — TEDESCO — CREDARO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

## REGOLAMENTO pel consolidamento dei contributi comunali e per la condizione dei Comuni che cedono o mantengono l'Amministrazione delle proprie scuole.

(Articoli 15, 16, 17 e 93 della legge 4 giugno 1911, n. 487).

### Art. 1.

Agli effetti indicati nell'art. 93 della legge 4 giugno 1911, n. 487, l'ufficio provinciale scolastico, sulla base degli stanziamenti inscritti nei bilanci preventivi comunali, delle variazioni comunque e per qualsiasi ragione avvenute nei bilanci stessi, delle risultanze dei conti consuntivi, nonchè di tutti quegli altri elementi (decreti di classificazione, ruoli del personale insegnante, deliberazioni dell'Amministrazione comunale e delle autorità tutorie, ecc.), che riterrà necessari ad accertare la spesa a carico dei singoli Comuni pel servizio dell'istruzione elementare e popolare, procede alla liquidazione dei contribuiti dovuti da ciascun Comune, a norma dell'art. 17 della legge citata.

Le liquidazioni, così eseguite, sono dall'ufficio scolastico notificate ai sindaci per le deliberazioni dei Consigli comunali da prendersi nel termine di 20 giorni.

### Art. 2.

Il Consiglio scolastico esaminate le liquidazioni eseguite dall'ufficio scolastico e le deliberazioni dei Consigli comunali:

1° se riconosce regolare la liquidazione fatta dall'ufficio scolastico, e questa sia stata accettata dal Comune, fissa il contributo nella misura concordata;

2° se, nel caso di dissenso tra ufficio scolastico e Comune, riconosce che il contributo è dovuto nella misura da quest'ultimo indicata, fissa in tale misura il contributo stesso;

3° se riconosce dovuto un contributo diverso da quello proposto dall'ufficio scolastico ed accettato dal Comune, dispone che sia notificata a quest'ultimo la propria deliberazione con invito a dichiarare, entro 15 giorni, se accetti la nuova liquidazione, o a nominare altrimenti il suo rappresentante per la Commissione, di cui all'articolo 93 della legge 4 giugno 1911, n. 487.

Qualora il Comune non abbia preso alcuna deliberazione sulla liquidazione fatta dall'ufficio scolastico, il Consiglio scolastico determina l'ammontare del contributo e ne dispone la notificazione al Comune stesso, agli effetti indicati nel n. 3 del precedente comma.

### Art. 3.

Ove, nei casi previsti dall'articolo precedente, il Comune o non accetti il contributo fissato o non prenda alcuna deliberazione, il Consiglio scolastico nomina il suo rappresentante per la Commissione, di cui all'art. 93 della legge 4 giugno 1911, n. 487.

Se trascorso il termine stabilito di giorni 15, il Comune neppur provvede alla nomina del proprio rappresentante nella detta Commissione, il R. provveditore agli studi ne dà immediata notizia al prefetto della Provincia, il quale promuoverà dalla Giunta provinciale amministrativa la nomina di ufficio del rappresentante del Comune stesso.

### Art. 4.

Gli atti relativi alle liquidazioni di contributi, sulle quali si sia raggiunto l'accordo, sono trasmessi al Ministero per la sua approvazione.

Il Ministero, ove riconosca non regolare la liquidazione, ne rinvia, con le proprie osservazioni, gli atti al Consiglio scolastico per le rettifiche.

La nuova deliberazione del Consiglio scolastico è notificata ai Comuni interessati, agli effetti indicati nel n. 3 dell'art. 2 del presente regolamento.

### Art. 5.

Le deliberazioni del Consiglio scolastico e dei Comuni relative alle liquidazioni contestate e alle nomine dei rispettivi loro rappresentanti sono dal provveditore agli studi comunicate, con tutti gli atti, al presidente della Corte d'appello o del tribunale, che dovrà presiedere le Commissioni.

Le Commissioni, di cui al citato art. 93 della legge 4 giugno 1911, n. 487, sono dal presidente convocate nel più breve termine, e deliberano entro 60 giorni dalla comunicazione degli atti.

Le deliberazioni sono trasmesse al provveditore agli studi, che le notifica ai Comuni e al Ministero.

### Art. 6.

Insieme con gli atti relativi alle liquidazioni dei contributi il provveditore agli studi trasmette al Ministero anche la deliberazione del Consiglio scolastico, che approva i ruoli del personale insegnante.

### Art. 7.

Il decreto Reale, che stabilisce il passaggio al Consiglio scolastico dell'Amministrazione della scuola, conterrà l'elenco dei Comuni, pei quali il passaggio ha effetto e indicherà per ciascun d'essi l'ammontare del contributo e il numero complessivo delle scuole e degli insegnanti.

Nel detto decreto non saranno contemplati i Comuni, il cui contributo debba ancora essere determinato dalla Commissione istituita a norma dell'art. 93 della legge 4 giugno 1911, n. 487, pei quali si provvederà con successivi decreti.

### Art. 8.

I ricorsi in sede giudiziaria, contro la liquidazione dei contributi non fanno ostacolo a che i Comuni interessati sieno compresi nel decreto Reale, di cui all'articolo precedente; come pure non vi fanno ostacolo i ricorsi dei maestri contro le deliberazioni dei Consigli scolastici, con le quali si approvano i ruoli del personale insegnante.

### Art. 9.

I Comuni capoluogo di circondario e quelli già capoluogo di distretto, di cui all'art. 100 della legge 4 giugno 1911, n. 487, se intendono rinunciare all'amministrazione delle scuole elementari e popolari debbono non oltre il 16 giugno 1914 domandare al Ministero della pubblica istruzione, che quell'amministrazione venga assunta dal Consiglio scolastico.

La domanda deve essere presentata a mezzo del R. provveditore agli studi, in seguito a deliberazione del Consiglio comunale.

Se il Consiglio comunale è disciolto, alla domanda deliberata e presentata dal R. commissario, il Ministero dà corso solo quando la ricostituita amministrazione ordinaria l'abbia ratificata.

### Art. 10.

Il Ministero, riconosciuta regolare la domanda, ordina all'ufficio scolastico di compiere tutti gli atti necessari per il passaggio dell'amministrazione delle scuole dal Comune al Consiglio scolastico: cioè, di aumentare i ruoli provinciali di un numero di posti corrispondenti a quello delle scuole del Comune, d'iscrivervi i maestri e di promuovere la sistemazione dei rapporti finanziari tra il Co-

mune e il Consiglio scolastico, secondo le norme degli articoli 1 a 5 del presente regolamento.

Art. 11.

Se le operazioni, di cui all'articolo precedente, sieno compiute dopo l'emanazione del decreto Reale, di cui all'art. 7 del presente regolamento, il passaggio dell'amministrazione delle scuole dal Comune, che vi ha rinunciato, al Consiglio scolastico viene stabilito con speciale decreto Reale.

Art. 12.

I Comuni che intendono di essere autorizzati ad amministrare le scuole elementari e popolari debbono farne domanda al Ministero della pubblica istruzione non oltre il 16 giugno 1914, in seguito a deliberazione del Consiglio comunale, presa nelle forme stabilite dai numeri 1 e 2 dell'art. 178 del T. U. 21 maggio 1908, n. 369, della legge comunale e provinciale, e debitamente approvata dalla Giunta provinciale amministrativa, a termini dell'art. 211 del T. U. succitato.

Se il Consiglio comunale è disciolto, alla domanda deliberata e presentata dal R. commissario, il ministro dà corso solo quando la ricostituita amministrazione ordinaria l'abbia ratificata.

Art. 13.

Le domande debbono essere presentate al R. provveditore agli studi e corredate, oltre che della deliberazione di cui all'articolo precedente, dei seguenti documenti:

1. Di un prospetto del numero degli obbligati, degli iscritti e dei frequentanti in ciascuno dei cinque anni scolastici antecedenti a quello in corso. Nel prospetto deve essere distinta la popolazione secondo che è riunita nel capoluogo o nelle frazioni o sparsa, cioè dimorante oltre i due chilometri dal centro del capoluogo e delle frazioni o borgate.

2. Di un prospetto delle scuole obbligatorie e facoltative mantenute dal Comune, in ciascun anno del quinquennio, nel capoluogo e nelle frazioni o borgate, con l'indicazione della loro classificazione, della loro qualità (maschili, femminili o miste), del loro ordinamento (a classi riunite, a orario alternato, ecc.) e del loro grado (superiore o inferiore).

3. Di un elenco degli insegnanti che prestarono servizio in ciascun anno del quinquennio, con l'indicazione dei loro titoli, stipendi, data e carattere delle nomine (provvisorie e definitive). Analoghe indicazioni debbono essere aggiunte per il personale direttivo, se nel Comune sia stata, nel quinquennio, mantenuta la direzione didattica, obbligatoria o facoltativa; e nel caso previsto dall'art. 19 del testo unico 21 ottobre 1903, n. 431, deve indicarsi in quale epoca si verificarono pel Comune le condizioni contemplate dal citato articolo, e in quale data la direzione didattica fu effettivamente istituita.

4. Dei regolamenti speciali (organici e didattici e relativi alle pensioni) quando il Comune ne abbia.

5. Di un prospetto desunto dai conti consuntivi delle entrate e delle spese complessive del Comune in ciascun anno del quinquennio e delle spese in particolare per l'istruzione elementare, distinte in obbligatorie e facoltative.

6. Del certificato rilasciato dalla direzione generale di statistica del Ministero di agricoltura, industria e commercio da cui risulti che il numero degli analfabeti accertato col censimento del 1911 non è superiore al 25 per cento della popolazione dai sei anni in su.

7. Di una relazione dei locali adibiti ad uso delle scuole durante ciascun anno del quinquennio, sulle loro condizioni igieniche e sull'arredamento scolastico.

8. Di una relazione sul modo con cui il Comune ha applicato le disposizioni delle leggi 15 luglio 1877, n. 3961 e 8 luglio 1904, numero 407 sull'adempimento dell'obbligo scolastico.

Art. 14.

Il provveditore agli studi, ricevuta la domanda:

1. Verifica le notizie risultanti dai documenti allegati, confrontandole con gli atti esistenti presso l'ufficio scolastico (verbali di visita, deliberazioni del Consiglio scolastico, relazioni degli ispettori, ecc.) e accerta se il Comune abbia adempito a tutti gli obblighi di legge, specialmente mantenendo le scuole prescritte, tanto per numero, quanto per grado.

2. Richiede al prefetto il controllo delle cifre risultanti dagli estratti dei conti esibiti, e copia di tutti i provvedimenti che l'autorità tutoria abbia avuto occasione di prendere durante il quinquennio nei riguardi del Comune in materia scolastica, specialmente per il regolare pagamento degli stipendi dei maestri.

3. Ordina una ispezione per controllare direttamente i dati desunti dai documenti presentati dal Comune circa l'andamento didattico e disciplinare delle scuole, lo stato dei locali e dell'arredamento scolastico e le condizioni del personale insegnante e dirigente.

Art. 15.

Esaurita l'istruttoria, di cui all'articolo precedente, il provveditore agli studi presenta la domanda con tutti i documenti raccolti al Consiglio scolastico, il quale pronuncia il suo giudizio con deliberazione motivata.

La domanda coi documenti e con la deliberazione del Consiglio scolastico viene trasmessa al Ministero, il quale provvede in via definitiva a norma di legge.

Art. 16.

Ove la domanda sia accolta dopo l'emanazione del decreto Reale di cui all'art. 7 del presente regolamento, il provveditore agli studi promuove gli atti necessari, perchè il Comune riassuma l'Amministrazione delle scuole, cioè la radiazione dal bilancio del Consiglio scolastico del contributo del Comune e la soppressione nei ruoli o classi di ruolo di un numero di posti corrispondente a quello delle scuole del Comune, secondo la loro classificazione.

Art. 17.

Gl'insegnanti che prestano servizio nelle scuole di cui l'amministrazione è riassunta dal Comune, vi restano se nei ruoli provinciali occupino posti corrispondenti alla classificazione delle scuole medesime; in caso diverso, vengono sostituiti da altri insegnanti, che si trovino in tale condizione.

Art. 18.

Gl'insegnanti che, a norma dell'articolo precedente, saranno preposti alle scuole del Comune, se accettino di passare alla dipendenza di questo, saranno definitivamente inscritti nel ruolo comunale senza concorso.

Gl'insegnanti, che non si giovino della disposizione di cui sopra, o quando il Comune neghi il suo consenso, conserveranno tutti i loro diritti di anzianità e di carriera nei ruoli provinciali, e saranno effettivamente richiamati al servizio delle scuole amministrate dal Consiglio scolastico nell'ordine stesso della loro anzianità, a mano a mano che si rendano disponibili i posti necessari.

Gl'insegnanti di cui al comma precedente, se non accettino i posti loro riservati, al momento in cui si rendono disponibili, saranno considerati come rinunciatari, e definitivamente radiati dai ruoli provinciali.

Art. 19.

Le scuole dei Comuni, di cui agli articoli 12 e seguenti, sono ispezionate almeno una volta all'anno, ai fini dell'ultimo capoverso dell'art. 16 della legge 4 giugno 1911, n. 487, dall'ispettore scolastico, il quale riferisce al provveditore agli studi se i Comuni continuino ad osservare tutte le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti scolastici in rapporto alla compilazione degli elenchi degli

obbligati, alla vigilanza sull'adempimento dell' obbligo scolastico, all'istituzione delle scuole necessarie, ai locali e all'arredamento, al personale insegnante e direttivo.

Art. 20.

Qualora risulti che taluno dei Comuni, di cui all'articolo precedente, sia venuto meno alla piena osservanza delle leggi e dei regolamenti scolastici, il provveditore agli studi notifica al sindaco tutti gli addebiti accertati, assegnandogli un congruo termine per le controdeduzioni; dopo le quali, esauriti gli ulteriori accertamenti del caso, sottopone gli atti al parere del Consiglio scolastico e quindi li trasmette al Ministero, per i provvedimenti definitivi.

Se il ministro deliberi che l' amministrazione delle scuole del Comune, di cui sopra, debba essere riassunta dal Consiglio scolastico, provvede a norma degli articoli 10 e 11 del presente regolamento.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
*Il ministro della pubblica istruzione*
CREDARO.

---

*La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti RR. decreti:*

## N. 893

**Regio Decreto 13 luglio 1913**, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di San Pietro al Tanagro di applicare nel 1913 la tassa di famiglia in base alla deliberazione consiliare 29 settembre 1912.

## N. 894

**Regio Decreto 17 luglio 1913**, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Taormina di applicare nell'anno 1913, la tassa di famiglia col limite massimo di lire 400.

## N. 903

**Regio Decreto 13 luglio 1913**, col quale, sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, d'accordo col ministro dell'interno, viene approvato lo statuto del Monte di pietà di Campo San Piero.

## N. 905

**Regio Decreto 13 luglio 1913**, col quale, sulla proposta, del ministro di agricoltura, industria e commercio la fondazione Enrico Castelnuovo e Fabio Besta, presso la R. scuola superiore di commercio in Venezia, è eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

---

***Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 25 luglio 1913, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Lentini (Siracusa).***

SIRE!

Aspre divergenze su questioni locali, acuite da animosità partigiane, hanno tenuto costantemente così divisa la rappresentanza comunale di Lentini, da impedire al Consiglio di svolgere una azione regolare e proficua agli interessi del Comune.

Tale situazione ha portato come conseguenza estrema alle dimissioni del sindaco, di quasi tutti gli assessori, nonchè di un notevole gruppo di consiglieri, in modo che il Consiglio, già precedentemente assottigliato per il decesso di tre suoi membri e per altre cause, è venuto a trovarsi effettivamente ridotto a soli sedici consiglieri sopra i trenta assegnati al Comune.

Dal seno della rappresentanza così ridotta sorse, in seguito ad accordi artificiosi, una nuova Amministrazione, la quale però è apparsa priva di autorità e di prestigio ed ha condotta vita grandemente stentata, tanto che ben difficilmente si sono potute adottare deliberazioni consiliari in seduta di prima convocazione e nell'anno in corso non si è potuta nemmeno tenere la sessione primaverile a termine di legge. Per conseguenza è rimasto intralciato il regolare svolgimento di tutti gli affari, che fanno capo al Comune, con gravissimo pregiudizio degli interessi generali della popolazione, nella quale si è pertanto manifestato un vivissimo malcontento, fattosi più acuto e più intenso, da quando l'Amministrazione, per ragioni attinenti alle competizioni dei partiti locali, ha preso ad ostacolare tutte le più vive aspirazioni della cittadinanza.

Per le accennate, complesse ragioni, il malcontento è ora pervenuto a tale segno, da far temere il verificarsi di avvenimenti pericolosi per l'ordine pubblico, e tale pericolo, mentre non consente che vengano indette le elezioni parziali per la ricostituzione del Consiglio, richiede d'altra parte la pronta attuazione di provvedimenti eccezionali atti a prevenirlo.

A tal fine appare indispensabile procedere allo scioglimento del Consiglio comunale, giusta anche il parere espresso dal Consiglio di Stato nella adunanza del 18 corrente.

Mi onoro pertanto sottoporre il relativo decreto all'augusta firma di Vostra Maestà.

**VITTORIO EMANUELE III**
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
**RE D'ITALIA**

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 316 e 317 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 21 maggio 1908, n. 269;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Lentini, in provincia di Siracusa, è sciolto.

Art. 2.

Il signor dott. Vincenzo Gueli, è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 25 luglio 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Direzione generale della sanità pubblica**

### Ordinanza di sanità marittima n. 2

### IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Constatata la comparsa del colera a Kavala;

Veduta la Convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 3 dicembre 1903;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636;

**Decreta:**

Le provenienze da Kavala sono sottoposte alle disposizioni contro il colera contenute nell'ordinanza di sanità marittima n. 10 del 1° settembre 1907.

I signori prefetti delle Provincie marittime sono incaricati della esecuzione.

Roma, 4 agosto 1913.

*Pel ministro*
MESSEA.

---

## AMMINISTRAZIONE
**della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza**

*Direzione generale degli Istituti di previdenza*

ELENCO degli assegni di riposo conferiti ai maestri elementari, alle loro vedove ed orfani minorenni, durante il 1° trimestre 1913.

Iussig Luigi pensione L. 1438,60.
Tura Francesco id. L. 1727,33.
Bainella Maria id. L. 998,35.
Nassimbeni Giovanna id. L. 910,46.
Cravani Angela id. L. 578,11.
Albrizzi Carolina id. L. 1297,87.
Bersini Carolina id. L. 1349,17.
Vercelletti Carlo id. L. 978,96.
Lauro Ettore id. L. 1194,98.
Bucchi Marianna id. L. 1353,93.
Pandolfi Anna id. L. 782,03.
Bazzoni Genoveffa id. L. 721,83.
Ceppi Edgardo id. L. 917.
Ponti Giulia id. L. 715,95.
Ferrarini Maria id. L. 1332,35.
D'Alò Giuseppe id. L. 1623,33.
Colabianchi Giovanna id. L. 767,76.
Bogliolo Maria id. L. 400.
Cappabianca Maria Grazia id. L. 1117,28.
Zaccaria Osvaldo id. L. 1294,04.
Laspia Antonino id. L. 1114,24.
Secchi Santa id. L. 1096,64.
Biressi Pietro id. L. 1003,07.
Chieregato Domenico id. L. 1368,87.
Callegari Virginia id. L. 400.
Zaccaria Emilia id. L. 433,99.
Trinchieri Maria id. L. 350.
Ballini Giovanni id. L. 400.
Mancinelli Maria id. L. 1264,45.
Carrera Angela, id. L. 1357,50.
D'Aquila Rosa id. L. 889,06.
Pessina Margherita id. L. 1971,63.
Vertova Vittore id. L. 1683,33.
Canola Marietta pensione L. 1147,52.
Del Monaco Anna id. L. 864,21.
Preto Elvira id. L. 400.
Di Renzo Santo id. L. 1977,88.
Desideri Tommaso id. L. 1296,67.
Maccioni Sebastiano id. L. 1583,33.
Rendace Erminia id. L. 814,16.
Compagnone Luisa id. L. 1215,53.
Ferretti Emilia id. L. 304,71.
Correale Maria Luisa id. L. 1551,54.
Marchese Teresa, ved. del maestro Lo Brutto id. L. 341,72.
Bezzi Bezzina in Del Frate id. L. 290,41.
Cortese Giuseppa, ved. del maestro Cortese id. L. 512,94.
Noya Erminia, id. D'aprile id. L. 457,70.
Barcherini Rosa, id. del pensionato Asciutti id. L. 512,92.
Malpeli Albertina, id. Alfieri id. L. 330,17.
Negretti Luigia, id. Zaninini id. L. 564,71.
Tommasini Rosa, id. Pellegrini id. L. 269,88.
Cortese Carmela, id. Occhiuto id. L. 572,32.
Ricci Enrichetta, id. Filipponi id. L. 705.
Ferrini Adele, id. Conti id. L. 324,95.
Accatino Sofia, id. Ravizza id. L. 450.
Cornaglia Margherita, id. Alessio id. L. 485,37.
Cagnis di Castellamonte Luisa (indennità) L. 972,99.
Orfani della maestra Gasparoni-Perucci (indennità) L. 507,36.
Orfani della maestra Lo Conte-Principe (indennità) pensione L. 796,69.
Micoloni Maria id. L. 1297,87.
Corberi Vitale id. L. 1626,11.
Fotticchia Lucia id. L. 300.
Sorce Grazia Maria id. L. 849,57.
Biaggi Merope Anna id. L. 514,59.
Corazza Modesto id. L. 1126,12.
De Negri Albina id. L. 400.
Frigoni Anna Chiara id. L. 400.
Sarbunh Rita id. L. 1223,33.
Nizzoli Valentina id. L. 663,46.
Giordano Giuseppe id. L. 365,43.
Targoni Agapito id. L. 1357,92.
Farinosi Giovanni id. L. 2021.
Morbelli Giuseppe Antonio id. L. 1415.
Taddei Giuseppe id. L. 931,36.
Zambon Francesco id. L. 1379,57.
Caselli Stamura id. L. 996.
Faroppa don Francesco id. L. 671,02.
Carsana Enrico id. L. 850,55.
Mazza Teresa id. L. 845,26.
Guliti Angiolina id. L. 1122,94.
Anfossi Matilde id. L. 791,08.
Caracciolo Vittoria id. L. 1144,07.
Rozera Rosa id. L. 740,19.
Azzali Pietro id. L. 990,59.
D'Alisera Achille id. L. 975,63.
Ferrario Angela id. L. 1318,62.
Mannarelli Maria Grazia id. L. 555,43.
Mutaro Giuseppe id. L. 1488,53.
Nardone Francesco id. L. 933,63.
Bongiovanni Gaetana id. L. 1122,36.
Boscolo Augusto id. L. 1380,01.
Gianolio Adele id. L. 631,33.
Ricci Adele id. L. 618,34.
Biasoli Romilda id. L. 1073,63.
Favillin Elvira id. L. 1116,79.
Grassi Carolina id. L. 725,75.
De Giuli Teresa id. L. 400.
Corrà Giovanna id. L. 1057,55.
Goria Angelo id. L. 1012,20.
Donati Etele Elettra id. L. 900,29.

Gipponi Giuseppina pensione L. 737,17.
Naro Luigi id. L. 767,87.
Villa Adele id. L. 703,74.
Mezzano Giuseppe id. L. 500,55.
Campo Gaetana, ved. del maestro Di Pasquale id. L. 790,13.
Bollo Luigia, id. Mezzano id. L. 250,26.
Romei Anselmina, id. Bicchieri id. L. 626,73.
Riccetti Rosa, id. Farratini id. L. 441,83.
Repetti Amelia, id. Del Forno id. L. 541,48.
Penna Prassede, id. Scassa id. L. 250.
Gallo Maria Concetta, id. De Joannon id. L. 586,30.
Troncatti Maria-Domenica, id. Bellotti e figli id. L. 250.
Amatura Orazia, id. Sigona e figli id. L. 356,05.
Vecchioni Maddalena, id. Righi id. L. 310,61.
Martinelli Carolina, id. Aroldi id. L. 703,87.
De Lauro Maria-Giuseppa, id. pensionato Arena id. L. 703,42.
Benzi Irene, id. Maccagni id. L. 650.
Viviani Elisabetta, id. Rigo id. L. 465,70.
Barazzoni Giuseppa, id. pensionato Mordini id. L. 256,23.
Berlingioni Giovanna, id. id. Murri id. L. 250.
Morgani Maddalena, ved. del maestro pens. Virgili, id. L. 250.
Orfani della maestra Cianci-Antonazzo, id. L. 250.
Orfani della maestra Patrucco-Girardi, id. L. 295,91.
Orfani della maestra Frisoni-Renzulli, id. L. 576,82.
Girardi Alfonsina, ved. del maestro Poggetti, id. L. 1154,91 (Adunanza 28 ottobre 1912).
Fuselli Eulaia, indennità L. 828,17.
Rossi Virginia, id. L. 2002,77.
Bido Giuseppe, id. L. 1127,59.
Giacomini Pia, id. L. 770,48.
Alippi Elisa, id. L. 1289,23.
Morelli Antonietta, id. L. 718,13.
Argentino Francesca, id. L. 1695,37.
Colangelo Maria, ved. del maestro Colangelo, id. L. 820,33.
Orfani della maestra Laurino-Lazzari, indennità L. 1030,41.
Orfani della maestra Chesi-Leboroni, id. L. 489,54.
Orfani del maestro Reboa Biagio Costantino, id. L. 1205,02.
Pavarelli Luigi, pensione, L. 1360,40.
Orlandi Gaetano, id. L. 1264,20.
Memoli Emilia, id. L. 917,25.
Placenta Florinda, id. L. 874,95.
Carioli Rosa, id. L. 722,78.
Pompa Francesco, id. L. 502,29.
Fiorito Teresa, id. L. 407,29.
Gallizia Don Giacinto, id. L. 805,79.
Perezzan Gio. Batta, id. L. 1552,96.
Labò Palmira, id. L. 400.
Accatino Achille, id. L. 1040.
Vitri Ercole, id. L. 1605,83.
Milanesi Cesare, id. L. 1295,48.
Lorenzini Anna, id. L. 1118,10.
Gritoni Italia id. L. 350.
Giovanelli Argia id. L. 632,35.
Gasparini Isabella id. L. 811,80.
Grossi Giuseppina id. L. 890,54.
Vecchione Giuseppe, id. L. 1057,12.
Villa Giacomo id. L. 1179,20.
Bertuccioli Ciriaco id. L. 1403,33.
Giustecchi Maddalena id. L. 300.
Mevi Vittoria id. L. 1070,99.
Zanetti Teresa id. L. 400.
Tagliarini Maria Rosa id. L. 1200,74.
Magrini Cleonice id. L. 940,43.
Verdacchi Geremia id. L. 1159,72.
Vignola Antonio id. L. 870,14.
Capellini Francesco, id. L. 476,40.
De Seriis Anna Maria id. L. 1088,78.
Carbone Antonio pensione L. 1158,57.
Pancera Ancilla id. L. 514,76.
Masoli Emanuele id. L. 356,02.
D'Addabbo Biagio id. L. 1088,33.
Gigante Antonietta id. L. 906,41.
Fiorone Cesare id. L. 1574,48.
Del Fabro Lucia id. L. 738,40.
Biancardi Laura id. L. 1255,09.
Ziello Pasquale, id. L. 1240,24.
Stella Maria id. L. 580,68.
Marfetta Giuseppina id. L. 1215,69.
Cattone Maddalena id. L. 1266,07.
Barisonzo Alfonsina id. L. 300.
Annarumma Nicola id. L. 964,29.
Ferra Concetta id. L. 1553,37.
Morelli Eletta id. L. 737,93.
Leoni Fortunata id. L. 806,47.
Ruspantini Nazzareno id. L. 714,10.
Lovera Teresa id. L. 734,48.
Gozzi Adele id. L. 494,41.
Galligani Clorinda id. L. 806,56.
Bestazzi Amalia id. L. 1191,33.
Corroppoli Rosa id. L. 1114,17.
Radice Giovanna supplemento pensione L. 4,66.
Aveni Maria Catena id. L. 13,05.
Milanese Francesco id. L. 37,95.
Raimondi-Cominesi Francesca, ved. del maestro Cappellini, pensione L. 250.
Giraldi Adele, ved. del maestro Mevi id. L. 465,32.
Tosi Assunta, id. Guarducci id. L. 354,36.
Corradini Laudonia, id. Pezzi id. L. 315,74.
Berruti Margherita, id. pens. Rivera id. L. 250.
Boschetti Rosa, id. id. Lattuada id. L. 421,40.
Rossetti Angela, id. id. Dalberto id. L. 250.
Gorretta Lucia, id. Andina id. L. 594,15.
Dall'Orso Maria, id. Pandolfi id. L. 888,48.
Amandolini Maria, id. Scarpati id. L. 250.
Slaviero Giovanna, id. pens. Sartori id. L. 365,71.
Cigarini Clelia, id. id. Caprari id. L. 342,93.
Bronzini Giuseppa, id. id. Marasco id. L. 508,66.
Villa Anna, id. id. Vigentini id. L. 403,92.
Ceccarelli Maddalena, id. Letizi ed orfani id. L. 250.
Orfana della maestra Scotti-Zonca id. L. 250.
Orfana id. Barone-Piana id. L. 250.
Orfane id. Pettinato Maria id. L. 250.
Chiais Camilla indennità L. 1497,58.
Trombetti Ester, ved. del maestro Grossi ed orfani id. L. 1174,07.
Orfano della maestra Pegorini-Cupra id. L. 379,44.

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

### Disposizioni nel personale dipendente:

*Archivi notarili.*

Con R. decreto del 27 marzo 1913, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1913:

Bucci Vincenzo, notaro in Foggia, è nominato conservatore e tesoriere dell'archivio notarile mandamentale di quella città.
Papi Emerico, notaro in Arquata del Tronto, è nominato conservatore e tesoriere dell'archivio notarile mandamentale di quel Comune.

# MINISTERO DEL TESORO

## Direzione generale del debito pubblico

*Rettifiche d'intestazione* (1ª pubblicazione).

Si è dichiarato che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

| Debito | Numero d'iscrizione | Ammontare della rendita annua | Intestazione da rettificare | Tenore della rettifica |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.50 % | 336819 | 21 — | Scontrino Agata di Dionisio, ved. di Bartolomeo *Piraino* e *Piraino* Margherita, *Rosa*, Domenico e Dionisio fu Bartolomeo, minori sotto la patria potestà di detta Scontrino Agata, loro madre, tutti quali eredi indivisi del loro rispettivo marito e padre Bartolomeo *Piraino*, dom. in Trapani | Scontrino Agata di Dionisio, ved. di Bartolomeo *Peraino* e *Peraino* Margherita, *Rosa-Ester*, Domenico e Dionisio fu Bartolomeo, minori sotto la patria potestà di detta Scontrino Agata, loro madre, tutti quali eredi indivisi del loro rispettivo marito e padre Bartolomeo *Peraino*. |
| 3.50 % Cat. *A* | 011344 | 21 — | Martinelli Felice fu Pietro, dom. in Como, con usufrutto a Monti Maria fu *Vincenzo*, ved. di Martinelli Pietro | Intestata come contro, con usufrutto a Monti Maria fu *Ambrogio*, ved. di Martinelli Pietro |
| 3.50 % | 505418 | 1505 — | *Levy* Edgardo fu Emilio, domiciliato a Reggio Emilia | *Levij* Edgardo fu Emilio, minore, ecc. come contro |
| 3 % Debito redimibile | 530 | 150 — | Crosara *Clodoaldo Pericle* di *Pietro Eugenio*, domiciliato a Forlì | Crosara *Clodoaldo-Aristide-Pericle* di *Pietro Lodovico Eugenio*, domiciliato a Forlì |
| » | 531 | 750 — | | |
| 3.50 % | 511914 | 882 — | Crosara *Pericle* di *Eugenio*, domiciliato in Torino | Crosara *Clodoaldo-Aristide-Pericle* di *Pietro-Lodovico-Eugenio*, domiciliato in Torino |
| » | 367847 | 140 — | *Ferraro* Filippo di Giuseppe, domiciliato in Procida (Napoli) | *Ferrara* Filippo di Giuseppe, domiciliato in Procida (Napoli) |
| » | 687257 | 87 50 | Albanese Pia, *Livio* ed Enrico fu Manfredi, minori, sotto la patria potestà della madre Lucy Fischbach fu Gustavo, vedova di Albanese Manfredi, dom. in Pavia | Albanese Pia, *Livia* ed Enrico fu Manfredi, minori, ecc., come contro |
| » | 687259 | 87 50 | Albanese *Livio* fu Manfredi, minore, sotto la patria potestà della madre suddetta Lucy Fischbach vedova Albanese | Albanese *Livia* fu Manfredi, ecc., minore, ecc., come contro |
| 3.50 % | 339086 | 35 — | Prina *Luigi* di Eugenio, dom. in Asso (Como) | Prina *Arturo-Enrico-Giovanni-Luigi* di Eugenio, *minore, sotto la patria potestà del padre*, domicil. in Asso (Cuneo) |
| »<br>»<br>»<br>» | 627098<br>643239<br>627100<br>643240 | 6825 —<br>203 —<br>2275 —<br>66 50 | Bassan Oscar fu Filippo, minore, sotto la patria potestà della madre Zamatto Giuseppina *fu* Anselmo, vedova di Bassan Filippo, domicil. a Roma. Le prime due libere e le altre due con usufrutto a Zamatto Giuseppina *fu* Anselmo, vedova di Bassan Filippo, domic. a Roma | Bassan Oscar fu Filippo, minore, sotto la patria potestà della madre Zamatto Giuseppina *di* Anselmo, ved. di Bassan Filippo. Le prime due libere e le altre due con usufrutto a Zamatto Giuseppina *di* Anselmo, ecc., come contro |
| »<br>» | 627099<br>643241 | 2275 -<br>66 50 | Bassan Giorgio fu Filippo, minore, ecc., come sopra, con usufrutto a Zamatto Giuseppina *fu* Anselmo, ecc., come sopra | Bassan Giorgio fu Filippo, minore, ecc., come contro, con usufrutto a Zamatto Giuseppina *di* Anselmo, ecc., come contro |
| » | 136837 | 45 50 | Calvini *Bianca* fu Pietro, moglie di Semeria Stefano di Maurizio, dom. a Colla (Porto Maurizio) | Calvini *Caterina-Bianca* fu Pietro, ecc., come contro |
| » | 311223 | 70 — | Franceschini *Giuseppina* fu Antonio, minore, sotto la patria potestà della madre Veratti Emma, ved. Franceschini, domic. in Padova | Franceschini *Angelino* fu Antonio, minore, ecc., come contro |
| » | 507145 | 1200 50 | Rubini Ethel fu Giovanni Battista Carlo, moglie di Mangilli Massimo, domic. in Flumignano (Udine), con usufrutto a Gallazzi *Anna-Mida* fu Giuseppe, nubile, dom. in Firenze | Intestata come contro con usufrutto a Gallazzi *Giovanna-Mida* fu Giuseppe, domicil. in Firenze |

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298,

**si diffida**

chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, il 2 agosto 1913.

*Il direttore generale*
GARBAZZI.

*Rettifiche d'intestazione* (2ª pubblicazione)

**Si è dichiarato che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:**

| Debito<br>1 | Numero d'iscrizione<br>2 | Ammontare della rendita annua<br>3 | Intestazione da rettificare<br>4 | Tenore della rettifica<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| 3.50 % | 541466 | 28 — | Fiorito *Agostino* fu Emanuele, minore sotto la patria potestà della madre Samborino Maria ved. Fiorito, dom. a Savona (Genova) | Fiorito *Pietro-Agostino* fu Emanuele minore ecc. come contro |
| » | 439269 | 80 50 | Buonocore Giovanni fu Cristoforo, con usufrutto a Buonocore *Antonetta* fu Pasquale, nubile, dom. in Napoli | Intestata come contro, con usufrutto a Buonocore *Maria-Antonetta* fu Pasquale, nubile, dom. in Napoli |
| » | 547205 | 350 — | Zeppa *Filomena* fu Francesco Saverio moglie di Celestino Domenico fu Giuseppe, dom. a Parigi | Zeppa *Maria-Filomena* ecc. come contro |
| » | 578919 | 350 — | | |
| » | 630244 | 199 50 | Tesoro *Alberto, Aldo*, Olga, Clara e Mario di Fortunato, minori sotto la patria potestà del padre, dom. in Ancona, e figli nascituri dal matrimonio di Tesoro Fortunato fu Giuseppe con Padoa Eloisa fu Sansone | Tesoro *Salvatore-Alberto, Alda*, Olga, Clara, Mario e *Beatrice* di Fortunato, minori, ecc. come contro |
| » | 667378 | 602 — | Gambetta *Nicolina* fu Francesco, nubile, inabilitata, sotto la curatela di Arimondi Oscar, dom. a Rivoli (Torino) | Gambetta *Francesca - Margherita-Nicolina* fu Francesco, nubile, inabilitata ecc., come contro |
| » | 581032 | 87 50 | Bertagnini *Gemma* e Ciro fu Raffaele, minori sotto la tutela della madre Muttini Elisa vedova Bertagnini domiciliata a Carrara | Bertagnini *Terzilia, vulgo Gemma* e Ciro fu Raffaele minori ecc. come contro |
| » | 242986 | 7 — | *Valterio* Giuseppe di Antonio, dom. in Antronapiana (Novara) | *Lucio-Valterio* Giuseppe di Antonio detto comunemente Valterio Giuseppe ecc. come contro |
| » | 660574 | 35 — | *Samarelli* Addolorata di Giuseppe, nubile dom. a Monopoli (Bari) | *Sammarelli* Addolorata di Giuseppe ecc. come contro |
| 3.50 % | 660575 | 35 — | *Samarelli Angelina* di Giuseppe, nubile dom. a Monopoli (Bari) | *Sammarelli Angela* di Giuseppe ecc. come contro |
| » | 660576 | 35 — | *Samarelli* Rosaria di Giuseppe, nubile dom. a Monopoli (Bari) | *Sammarelli* Rosaria di Giuseppe ecc. come contro |
| » | 686284 | 35 — | Sammarelli *Angiolina* di Giuseppe, nubile dom. a Monopoli (Bari) | Sammarelli *Angela* di Giuseppe ecc. come contro |

**A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298,**

**si diffida**

**chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.**

Roma, 26 luglio 1913.

*Il direttore generale*
GARBAZZI.

**Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)**

**Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 9 agosto 1913, in L. 102,69.**

## MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

### Ispettorato generale del commercio

**Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (Divisione portafoglio).**

8 agosto 1913.

| CONSOLIDATI | Con godimento in corso | Senza cedola | Al netto degl'interessi maturati a tutt'oggi |
|---|---|---|---|
| 3.50 % *netto* .... | 97.90 62 | 96.15 62 | 97.53 53 |
| 3.50 % *netto* (1902) | 97.57 50 | 95.82 50 | 97 20 41 |
| 3 % *lordo* ... | 65.58 33 | 64.38 33 | 64 73 05 |

# CONCORSI

## MINISTERO DELLA MARINA

CONCORSO a due posti di ispettore di 6ª classe nel personale di 1ª categoria dell'Ispettorato dei servizi marittimi

IL MINISTRO

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili

ed il regolamento generale per la sua applicazione approvati coi RR. decreti nn. 693 e 756 del 22 e 24 novembre 1908;

Visto l'art. 5 del regolamento speciale per il personale dell'Ispettorato dei servizi marittimi, approvato col R. decreto 18 aprile 1912, n. 786:

Considerato che il concorso per due posti di ispettore di 6ª classe nel personale di 1ª categoria dell'Ispettorato dei servizi marittimi indetto col decreto 14 febbraio 1913 è andato deserto;

**Decreta:**

È indetto un concorso per due posti di ispettore di 6ª classe nel personale di 1ª categoria dell'Ispettorato dei servizi marittimi.

Gli aspiranti dovranno essere muniti di uno dei titoli indicati nell'art. 5 del regolamento approvato con R. decreto 18 aprile 1912, n. 786;

Gli esami avranno luogo secondo il programma annesso al citato decreto Ministeriale del 14 febbraio 1913.

Nella notificazione di concorso sarà indicato il termine utile per la presentazione delle domande ed il giorno in cui avranno principio gli esami.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1913.

LEONARDI-CATTOLICA.

NOTIFICAZIONE

Con decreto Ministeriale del 3 giugno 1913 è stato aperto un concorso a due posti di ispettore di 6ª classe nel personale dell' Ispettorato dei servizi marittimi, con lo stipendio annuo di L. 2000.

Sono ammessi al concorso i giovani muniti di uno dei seguenti titoli:

*a)* la laurea in giurisprudenza conseguita in una delle Università dello Stato;

*b)* la laurea in scienze commerciali o di ragioneria conseguita in una delle RR. scuole superiori di commercio, o nella R. Università commerciale di Milano;

*c)* il diploma finale della scuola di scienze sociali di Firenze;

*d)* la laurea di ingegnere navale meccanico conseguita nella R. scuola superiore di Genova;

*e)* la patente di capitano superiore di lungo corso.

Le domande in carta da bollo da L. 1,20 dovranno essere stese di tutto pugno dagli aspiranti e dovranno giungere al Ministero (Divisione personali civili) entro il 31 ottobre 1913. Esse dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

1° atto di nascita legalizzato dal presidente del tribunale, dal quale risulti che il concorrente ha compiuto l'età di 18 anni e non superato, al 3 giugno 1913, quella di 30 (oppure quella di 35 per gli aspiranti muniti della patente di capitano superiore di lungo corso);

2° certificato di cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato i cittadini delle altre regioni italiane quando anche manchino della naturalità;

3° certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, vidimato dal prefetto o sottoprefetto;

4° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario;

5° certificato medico, debitamente legalizzato, da cui risulti che il candidato ha l'attitudine fisica all'impiego cui aspira;

6° foglio di congedo illimitato o certificato di esito di leva;

7° diploma originale di laurea in scienze commerciali o di ragioneria conseguita in una delle RR. scuole superiori di commercio o nella R. Università commerciale di Milano, ovvero patente originale di capitano superiore di lungo corso.

I certificati di cui ai nn. 3 e 4 debbono essere in data non anteriore al 3 marzo 1913.

Il Ministero è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti.

Indipendentemente dai requisiti prescritti, esso si riserva la facoltà di assumere informazioni sulla condotta privata degli aspiranti e di escludere quelli che dalle notizie avute non risultassero meritevoli di essere ammessi agli esami.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma secondo il programma annesso al decreto che indice il presente concorso e cominceranno il giorno 24 novembre 1913.

Saranno ammessi all'esame orale quei soli candidati i quali abbiano ottenuto almeno sette decimi dei punti nel complesso delle prove scritte, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi.

Nella prova orale i concorrenti dovranno riportare, per conseguire l'idoneità, sette decimi sul numero complessivo di punti.

Gli esami avranno luogo in conformità al regolamento generale per l'applicazione della legge sullo stato degli impiegati civili, approvato col R. decreto 24 novembre 1908, n. 756, ed al regolamento speciale per il personale dell'Ispettorato dei servizi marittimi, approvato con R. decreto 18 aprile 1912, n. 786.

Roma, 26 luglio 1913.

Il direttore del servizio
dei personali civili e degli affari generali
*R. Marcelli.*

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte.

I.

Svolgimento di un tema sulle materie indicate nel 1° gruppo della prova orale, inteso ad accertare e confrontare la coltura generale dei concorrenti.

II.

Svolgimento di un tema di diritto nei limiti del programma orale.

III.

Composizione di lingua francese.

Prova orale.

I.

Storia generale d'Italia — Nozioni di storia del commercio e della navigazione — Principali comunicazioni ferroviarie e marittime italiane ed internazionali.

II.

Diritto civile, costituzionale ed internazionale — Ordinamento amministrativo del Regno — Economia politica e scienza delle finanze.

III.

Codice della marina mercantile e leggi complementari — Codice di commercio, libro 1° e 2°.

Nozioni sull'Amministrazione e contabilità generale dello Stato.

Legislazione sui servizi marittimi sovvenzionati.

---

CONCORSO a sei posti di segretario di 4ª classe nella Amministrazione centrale della marina.

## IL MINISTRO

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degl'impiegati civili ed il regolamento generale per la sua applicazione, approvati coi Regi decreti 22 e 24 novembre 1908, nn. 693 e 756;

Visto il regolamento per gl'impiegati dell'Amministrazione centrale della R. marina, approvato col R. decreto 2 agosto 1912, numero 941;

**Decreta:**

È aperto un concorso per sei posti di segretario di 4ª classe, con lo stipendio di L. 2000 annue, nel personale amministrativo del Mi-

nistero della marina, di cui due da conferirsi subito e gli altri man mano che si verificheranno le vacanze relative.

Nella notificazione di concorso sarà indicato il termine utile per la presentazione delle domande ed il giorno in cui avranno principio gli esami.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 4 luglio 1913.

LEONARDI-CATTOLICA.

NOTIFICAZIONE

Con decreto Ministeriale del 4 luglio 1913 è stato aperto un concorso a 6 posti di segretario di 4ª classe con l'annuo stipendio di L. 2000 nel personale della carriera amministrativa del Ministero della marina.

Sono ammessi al concorso i giovani muniti del diploma di laurea in giurisprudenza rilasciato da una Università dello Stato o del diploma della Scuola di scienze sociali in Firenze.

Le domande in carta da bollo da L. 1,20 stese di tutto pugno degli aspiranti, da essi sottoscritte con l'indicazione della loro residenza, dovranno pervenire al Ministero (Divisione personali civili) non più tardi del 18 ottobre 1913, insieme ai documenti seguenti:

1° atto di nascita legalizzato dal presidente del tribunale, dal quale risulti che il concorrente ha compiuto l'età di 18 anni e non superato quella di 30 al 4 luglio 1913;

2° certificato di cittadinanza italiana.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato i cittadini delle altre regioni italiane, quand'anche manchino della naturalità;

3° certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, vidimato dal prefetto o sottoprefetto;

4° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario;

5° certificato medico, debitamente legalizzato, da cui risulti che il candidato ha l'attitudine fisica all'impiego cui aspira;

6° foglio di congedo illimitato o certificato di esito di 1 va, ovvero certificato di inscrizione nelle liste di leva;

7° diploma originale di laurea in giurisprudenza, rilasciato da una Università dello Stato o diploma della scuola di scienze sociali in Firenze.

I certificati di cui ai numeri 3 e 4 debbono essere di data non anteriore al 4 aprile 1913.

Il Ministero è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti. Indipendentemente dai requisiti prescritti esso si riserva la facoltà di assumere informazioni sulla condotta privata degli aspiranti e di escludere quelli che dalle notizie avute risultino non meritevoli di essere ammessi all'esame.

Non potranno essere ammessi al concorso coloro i quali per due volte successive non abbiano conseguita l'idoneità nei precedenti concorsi per l'ammissione nel personale amministrativo.

Gli aspiranti ammessi all'esame ne saranno avvisati con lettera ministeriale.

Lo svolgimento e la procedura degli esami hanno luogo in conformità delle disposizioni contenute nel regolamento generale per l'applicazione del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756, e nel regolamento per gli impiegati della Amministrazione centrale della marina, approvato col R. decreto n. 911 in data 2 agosto 1912.

Gli esami avranno luogo in Roma secondo il programma annesso al decreto che indice il presente concorso e cominceranno il giorno 3 novembre 1913.

Saranno ammessi all'esame orale quei soli candidati i quali abbiano ottenuto almeno sette decimi dei punti nel complesso delle prove scritte purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi.

Nella prova orale i concorrenti dovranno riportare per conseguire l'idoneità sette decimi sul numero complessivo dei punti.

Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso avrà luogo nell'ordine risultante dalla graduatoria, man mano che i posti si renderanno vacanti.

I candidati dichiarati idonei, ma classificati oltre il numero dei sei posti messi a concorso, non potranno accampare alcun diritto ai posti che si renderanno in seguito vacanti.

Roma, 26 luglio 1913.

Il direttore
del servizio dei personali civili e affari generali
*R. Marcelli.*

PROGRAMMA

Prove scritte.

1° diritto civile o commerciale;

2° diritto costituzionale o amministrativo;

3° economia politica o scienza delle finanze;

4° prova facoltativa di lingue estere (traduzione dall'italiano in francese o dalle altre lingue estere in italiano).

Prova orale.

I.

1° diritto civile e internazionale.

2° diritto costituzionale e amministrativo.

3° economia politica e scienza delle finanze.

II.

Codice della marina mercantile e leggi complementari.

Codice di commercio — Libro II.

Cenni sull'ordinamento e sulla legislazione della marina militare.

Nozioni sull'amministrazione e la contabilità generale dello Stato

# PARTE NON UFFICIALE

## DIARIO ESTERO

Da Bucarest sono giunti numerosi telegrammi intorno alle sedute che si tengono dai delegati per la pace sulle questioni minori. Anche queste saranno sollecitamente risolte perocchè i lavori procedono all'uopo ininterrottamente

È notevole tra i particolari di queste sedute complementari del trattato di pace la dichiarazione fatta dal delegato bulgaro, Toutcheff, con queste parole:

I delegati bulgari ritengono che il desiderio generale di vedere una pace durevole ed un giusto equilibrio stabiliti nei Balcani potrebbe realizzarsi nel modo più felice sulla base del principio di nazionalità. Tuttavia essi hanno concluso cogli alleati circa la suddivisione dei territori conquistati alla Turchia un accordo giustificato dai fatti. I delegati bulgari hanno fatto ciò tenendo conto della situazione attuale ed anche per condiscendenza e deferenza verso le grandi potenze, delle quali si fanno una legge di seguire il consiglio. I delegati bulgari sperano che la Bulgaria troverà un appoggio capace di migliorare la sua situazione, in conformità ai sacrifici compiuti ed alle necessità del suo sviluppo economico e nazionale.

Questa dichiarazione dimostra ancora una volta come la Bulgaria abbia ceduto alle pretese degli alleati greci e serbi fiduciosa nella revisione del trattato di pace da parte delle potenze.

***

Finora le potenze non si sono pronunciate ufficialmente sulla revisione del trattato di pace di Bucarest,

nullameno la stampa russa ed austro-ungarica dichiara esplicitamente che la revisione si impone.

Per ciò che riguarda l'Austria-Ungheria già ieri abbiamo riferito l'intonazione di quei giornali ai quali ora si è aggiunta la *Neue Freie Presse* prima contraria; ciò che è molto sintomatico.

Per ciò che riguarda la Russia, valgano i seguenti dispacci:

*Bucarest*, 8. — Il Governo russo ha fatto fare un passo dal suo ministro per ricordare al Governo rumeno che si riserva la facoltà di revisione del trattato per ciò che concerne Cavalla.

È noto che un passo nello stesso senso è stato fatto precedentemente dall'Austria-Ungheria.

*Pietroburgo*, 8. — In un articolo intitolato « La pace di Bucarest e l'alleanza franco-russa », il *Nevoie Wremia* dice che la cessione di Cavalla alla Grecia compromette l'equilibrio balcanico e reca un colpo alla diplomazia russa, e tanto più doloroso perchè viene dalla parte della Francia alleata e della Germania amica tradizionale della Russia.

Il *Novoje Wremia* constata che l'attitudine della Francia nella questione di Cavalla ha prodotto un'impressione penosa in tutta la Russia e si rammarica che la diplomazia francese sacrifichi una alleanza preziosa, che ha reso tanti servizi, al progetto chimerico della creazione d'una grande Grecia per bilanciare con essa l'influenza dell'Italia nel Mediterraneo.

Il giornale termina dicendo che la pace di Bucarest costituisce una seria occasione per una revisione dei rapporti franco-russi.

*Vienna*, 8. — La *Neues Wiener Tageblatt* ha da Pietroburgo: « Un diplomatico russo conferma la necessità di rivedere il trattato di pace per la questione di Cavalla. Il punto di vista divergente della Francia in questa questione è motivato dal desiderio di paralizzare la potenza dell'Italia nel Mediterraneo. Le divergenze di vedute tra la Francia e la Russia in proposito sono rilevate da tutta la stampa con grande rammarico ».

Il *Novoje Wremia* domanda una completa revisione degli accordi russo-francesi.

***

La Turchia ha promesso di rispondere al passo delle potenze per la retrocessione di Adrianopoli, lunedì. Frattanto da Costantinopoli telegrafano che il Consiglio dei ministri ha incominciata la discussione per la risposta. La stampa turca, anche ufficiale, dichiara che a nessun patto la Turchia ritornerà sul suo operato. Adrianopoli è stata ripresa e rimarrà turca malgrado qualsiasi passo delle potenze. Resterà in questo caso a vedersi se le potenze abbiano fatto un passo platonico o perentorio.

Da Sofia, 8, in argomento telegrafano:

L'*Agenzia telegrafica bulgara* pubblica:

Le notizie di una dichiarazione di guerra della Bulgaria alla Turchia ed altre simili di fonte turca nascondono un giuoco mal dissimulato, che consiste nel voler mostrare la Turchia come attaccata o provocata dalla Bulgaria, per giustificare così l'invasione preparata dai turchi allo scopo di ottenere la retrocessione di Adrianopoli.

La Bulgaria, lungi dal pensare ad un'azione militare contro la Turchia, ha deciso di congedare le sue truppe immediatamente dopo la firma della pace di Bucarest. È dunque assurdo attribuire ad essa in tali condizioni disegni aggressivi contro chicchessia.

***

Secondo la stampa francese, ieri, la conferenza degli ambasciatori di Londra avrebbe dovuto occuparsi della proposta di Cambon circa le isole del Dodecaneso; se ne occupò ma nulla decise, come si rileva dai seguenti telegrammi da Londra, 8:

La riunione odierna della conferenza degli ambasciatori ha continuato ad esaminare alcune proposte supplementari sulle modalità della formazione della Commissione per la delimitazione del confine albanese.

Vennero quindi presentate alcune lievi modificazioni al testo della formula italiana relativa alle isole. Le divergenze sopra entrambi i punti sono ridotte al minimo.

Le decisioni sono state rinviate a lunedì.

Un'informazione dell'*Agenzia Reuter* dice:

Gli ambasciatori hanno discusso di nuovo oggi le questioni delle isole dell'Egeo e della frontiera meridionale dell'Albania senza giungere ad una decisione, ma facendo loro fare considerevoli progressi.

Hanno poi discusso le proposte fatte martedì passato per il programma della Commissione internazionale incaricata di delimitare la frontiera meridionale sui luoghi ed hanno ascoltato alcune osservazioni dell'Austria-Ungheria a questo proposito. Sulla questione gli ambasciatori riferiranno di nuovo ai rispettivi Governi per alcuni punti di dettaglio. La conferenza si occuperà lunedì degli emendamenti che i Governi avranno introdotto.

Se gli ambasciatori non giungessero lunedì ad un risultato definitivo, una nuova riunione sarebbe tenuta prima di giovedì, ossia prima che la conferenza si aggiorni per le vacanze.

# CRONACA ITALIANA

**Aereo club italiano.** — S. E. il ministro della Real Casa, Mattioli, con sua lettera diretta all'on. Montù, presidente generale dell'Aero club d'Italia, gli ha comunicato che S. M. il Re ha ben volentieri acconsentito a concedere l'alto suo patronato all'Aero club d'Italia, lieto di attestare la sua benevola considerazione all'Istituto che s'adopera a promuovere e a disciplinare il progresso della aeronautica e dell'aviazione in Italia.

**Per la flotta aerea.** — La Commissione di stralcio del Comitato centrale della sottoscrizione nazionale per la flotta aerea comunica che a tutto il 31 luglio u. s., in aggiunta alle somme raccolte a tutto il 9 marzo 1913 (in L. 3.007.011,91), furono versate altre L. 314.305,20 invece delle preventivate in L. 263.657,37 e che in relazione ai voti degli oblatori si ottenne dal Ministero della guerra di attribuire ad altri aeroplani da costruirsi i seguenti nomi:

1. Ateneo di Napoli — Comitato studenti universitari.
2. Città di Siracusa — Comitato provinciale.
3. Cristoforo Colombo — Comitato di Albany New York.
4. Eritrea — Comitato di Asmara.
5. Filadelfia — Comitato omonimo.
6. Firenze — Comitato omonimo.
7. Insegnanti elementari — Comitato maestri di Perugia.
8. Leonardo da Vinci — Comitato fiorentino.
9. Maracaibo — Comitato omonimo.
10. Soldato italiano — Offerta di S. M. la Regina Madre.
11. Verona — Comitato omonimo.

Al nome già destinato Pesaro si aggiunge anche Urbino.

**Per la Libia.** — Iersera da Roma partirono col treno di Napoli delle ore 22, duecento soldati di fanteria diretti a Tripoli.

Numerose persone affollate all'ingresso della stazione acclamarono quei giovani lieti di recarsi a servizio della patria.

**Omaggio a valorosi.** — Ieri, a Catania, nel giardino Bellini, affollatissimo, con l'intervento delle autorità, ha avuto luogo oggi la solenne cerimonia della consegna dei premi e dei ricordi ai sei marinai e al capitano macchinista Chillemi che parteciparono al raid dei Dardanelli.

Hanno parlato la presidentessa del Comitato, baronessa Zappalà, il prof. Capra Boscarini, il deputato Aprile a nome della Lega navale e l'assessore Majorana.

**Camera di commercio**. — Un comunicato della camera di commercio di Roma reca: Il Comitato della 1ª mostra industriale italiana in Tripoli che ha sede in Milano via della Maddalena n. 15, comunica che per accordi intervenuti col Ministero delle colonie, la presidenza del Comitato sarà nella prima quindicina di questo mese ricevuta da S. E. il ministro, al quale essa presenterà il primo importante gruppo di adesioni alla mostra.

Si interessano quindi tutti gli industriali che intendono parteciparvi, a voler inviare prima di quell'epoca le loro domande in modo che il Comitato possa inserirli nell'elenco che comprende ormai i più bei nomi del commercio e dell'industria nazionale.

**Per gli emigranti**. — Il Commissariato dell'emigrazione comunica che devono essere sconsigliati gli operai italiani dall'accettare le offerte di lavoro fatte dalla Dominion Steel Corporation di Sydney (Canadà) e per essa dalla agenzia The Tramsatlantic di Londra, perchè le condizioni degli operai che si trovano già impiegati presso quella impresa sono sfavorevolissime, sia per quanto riguarda il salario, sia per le condizioni di lavoro, sia per gli indennizzi corrisposti in casi di infortunio.

Per queste ragioni il Commissariato non ha preso in considerazione la domanda di licenza di arruolamento presentata dalla Dominion Steel Corporation.

**Nelle riviste**. — L'ultimo numero della Rivista mensile dell'Associazione movimento forestieri diffusa gratuitamente a scopo di propaganda, riccamente illustrata, contiene un articolo di B. Villanova D'Ardenghi su i francesi a Venezia, uno di Ludovico Giannuzzi su Orazio Flacco e il suo paesaggio - Una lettera.... ad un capitalista di Giangiacomo Villani, un articolo di Alfredo Campione, presidente della Società italiana degli albergatori « Contro i rumori inutili », uno del prof. Cianetti sul Codice delle belle arti ed altri articoli sul palazzo ducale di Urbino, su Marano Equo e le acque minerali, sulle rappresentazioni classiche al Teatro greco di Siracusa, sulla tassa di soggiorno, sul Congresso regionale di Verona e sul Congresso del Rowing.

Nella parte ufficiale la Rivista pubblica varie lettere di plauso di ministri e di autorità, il bilancio sociale, gli atti delle varie sezioni e Comitati e delle organizzazioni federate ed infine un numeroso elenco di nuovi soci iscritti all'Associazione movimento forestieri.

**Marina mercantile**. — Il *Città di Torino*, della Veloce, è partito da Buenos Aires per Santos, Dacar, Napoli e Genova. — Il *Duca di Genova*, id., ha proseguito da Dacar per Rio de Janeiro e Montevideo, Buenos Aires. — Il *Principe di Udine*, del Lloyd Sabaudo è partito da Barcellona per Buenos Aires. — Il *Palermo* della N. G. I., è partito da Alifax per Napoli e Genova. — Il *Siena*, della Soc. Italia, ha proseguito da Marsiglia per l'America centrale. — Il *Re Vittorio*, della N. G. I., ha proseguito da Santos per Buenos Aires. — Il *Regina Elena*, id., ha proseguito da Barcellona per Buenos Aires.

# TELEGRAMMI

## (Agenzia Stefani)

HONG KONG, 7. — Cinquecento cinesi sarebbero rimasti uccisi e feriti nel combattimento avvenuto presso la porta orientale di Canton.

BERLINO, 7. — Il cancelliere dell'Impero von Bethmann Hollwegg, giunto da Hohen-Finow, partirà domani per Swinemünde ove sarà ricevuto in udienza dall'Imperatore.

BELGRADO, 8. — In attesa dell'imminente sospensione dello stato di guerra, al Ministero competente si stanno preparando misure per la ripresa dei pagamenti, senza troppo premere sulla solvibilità dei debitori serbi.

Secondo le disposizioni legislative prese, la moratoria cesserà di avere vigore quarantacinque giorni dopo l'ordine di smobilitazione.

VIENNA, 8. — La *Corrispondenza Albanese* ha da Scutari: La sera del 3 agosto ebbe luogo una dimostrazione di protesta organizzata da parecchi dei più eminenti notabili, a cui parteciparono circa mille cristiani e maomettani, contro le illegati e anticostituzionali elezioni comunali.

Si affermava, infatti, che due evidenti partigiani del Montenegro erano stati eletti.

I dimostranti percorsero la città emettendo grida di: Viva l'Albania! Abbasso la Giunta comunale! e si recarono poi alle sedi dei consolati e degli ammiragli, a cui fu consegnata una protesta.

In seguito a questo incidente, il vice ammiraglio Cecil Burney si vide costretto a dichiarare l'elezione delle due persone in questione come non valida; ciò che provocò viva soddisfazione nella popolazione.

LONDRA, 8. — Il primo ministro Asquith, ricevendo una Commissione di suffragiste non militanti, ha detto che la questione del diritto di voto per le donne non può essere risoluta dal Governo e la sua soluzione spetta alla nazione intera. Se la nazione vi si dichiarerà favorevole, gli avversari più recisi del diritto di voto alle donne saranno i primi ad inchinarsi.

LONDRA, 8. — *Camera dei comuni*. — Si ratifica il contratto fra la compagnia Marconi e lo Stato per le stazioni radiotelegrafiche britanniche con 210 voti contro 136.

BUCAREST, 8. — A causa delle difficoltà sollevate dagli alleati, probabilmente non verrà fatta alcuna aggiunta al protocollo di pace, di modo che tutte le stipulazioni che non riguardano direttamente le condizioni di pace rimarranno registrate nel protocollo delle sedute.

ATENE, 8. — La moratoria, che con decreto del Governo, era stata prorogata per una durata di due mesi, scadrà il 7 o l'8 settembre prossimo.

Il ministro degli affari esteri ha informato i rappresentanti delle potenze ad Atene che il blocco delle coste della Macedonia e della Tracia è stato completamente tolto.

BUKAREST, 8. — Il Comitato di redazione del trattato di pace ha tenuto una seduta stamane alle dieci ed una nel pomeriggio alle tre.

Alle quattro la conferenza si è riunita in seduta plenaria.

Dopo le formalità di apertura Majoresco ha reso conto dei passi di cui era stato oggetto da parte dell'Austria-Ungheria e della Russia tendenti alla revisione del trattato, specie per ciò che riguarda la questione di Cavalla.

In nome della Delegazione bulgara, Radeff ha dato allora lettura della seguente dichiarazione: I delegati bulgari essendo stati preventivamente informati dal Governo Reale di Bulgaria delle comunicazioni dell'Austria-Ungheria e della Russia, fatte per il tramite dei rispettivi ministri a Bukarest presso il presidente della Conferenza, dichiara che tali comunicazioni hanno determinato il loro consenso a firmare le condizioni di pace senza obiezioni, nè discussioni.

Si accetta l'iscrizione al processo verbale del passo dell'Austria-Ungheria e della Russia e della dichiarazione della Bulgaria.

Il presidente ha dato indi lettura del preambolo e dei sei primi articoli del trattato di pace formulati dal Comitato di redazione, e la conferenza li ha approvati.

I primi articoli si riferiscono alla delimitazione dei territori fra Bulgaria e Rumania, Bulgaria e Serbia e Bulgaria e Grecia e allo sgombro dei territori da parte delle truppe occupanti.

Il progetto di preambolo conteneva una frase che voleva stabilire il fatto dell'amicizia e dell'equilibrio fra i popoli balcanici, ma, su domanda dei bulgari, l'indicazione relativa all'equilibrio è stata tolta.

BUCAREST, 9. — Nella discussione avvenuta in seno alla Conferenza di ieri tra i delegati bulgari, greci, serbi e montenegrini circa le questioni religiose e scolastiche, Radeff, a nome dei bulgari, ha dichiarato di non accogliere la domanda della Grecia di incorporare nel protocollo di pace un accordo speciale con la Bulgaria sulla base della reciprocità, se non sia accettata dai serbi la domanda dei bulgari circa l'autonomia delle comunità religiose e la libertà delle scuole bulgare.

Spalaikovic, a nome dei serbi, ha respinto tale proposta. Egli ha dichiarato che i delegati serbi non intendevano entrare nella discussione di tale questione, poichè la Costituzione serba accorda libertà completa a tutte le confessioni.

Non giungendo i delegati ad alcuna conclusione, Majorescu ha proposto di sospendere la discussione perchè i delegati potessero intendersi tra loro in modo da giungere per domani ad un accordo.

Il presidente ha insistito perchè si facciano sforzi da una parte e dall'altra e si possa registrare l'accordo definitivo alla conferenza plenaria.

COSTANTINOPOLI, 8. — Nel pomeriggio il Consiglio dei ministri ha concretato i termini della risposta del Governo al passo degli ambasciatori circa lo sgombro di Adrianopoli.

Dopo una lunga discusione il Consiglio ha deciso che il gran visir riceverà domani individualmente gli ambasciatori ed esporrà loro verbalmente le circostanze di politica interna che hanno obbligato il Governo a dare soddisfazione all'opinione pubblica ed all'esercito rioccupando Adrianopoli. Egli esprimerà la speranza che le grandi potenze, prendendo in considerazione la situazione politica interna e le circostanze strategiche per la necessaria difesa di Costantinopoli, garantiscono alla Turchia il possesso di Adrianopoli.

BUCAREST, 9. — Durante la seduta d'oggi della Conferenza per la pace, il delegato bulgaro Tontcheff ha ricordato la domanda della Bulgaria circa il riconoscimento, sulla base della reciprocità della libertà di coscienza e di insegnamento nei territori annessi e ha fatto la seguente dichiarazione:

Considerando che lo scopo della guerra contro la Turchia aveva assicurato alle popolazioni cristiane la libertà nonchè la possibilità di svilupparsi secondo il loro ideale nazionale, considerando che tale scopo non ha potuto essere raggiunto nella seconda guerra, considerando, infine, che le popolazioni cristiane oggi liberate hanno il diritto di essere chiamate alla vita sociale e di fruire della libertà di coscienza e di insegnamento, i delegati bulgari propongono che sulla base della reciprocità, sia concessa la libertà di coscienza e di insegnamento a tutte le popolazioni cristiane abitanti nei territori testè annessi alla Serbia, alla Grecia e al Montenegro.

LONDRA, 9. — Corre voce che un grave accidente ferroviario sia avvenuto a Yeovil. Mancano particolari.

Si segnalano 2 morti e 6 feriti.

## OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE del Regio Osservatorio del Collegio romano

8 agosto 1913.

| | |
|---|---|
| L'altezza della stazione è di metri | 50.60 |
| Il barometro a 0°, in millimetri e al mare | 757.4 |
| Termometro centigrado al nord | 23.2 |
| Tensione del vapore, in mm. | 16.45 |
| Umidità relativa, in centesimi | 78 |
| Vento, direzione | N |
| Velocità in km. | 22 |
| Stato del cielo | temporalesco |
| Temperatura massima, nelle 24 ore | 26.4 |
| Temperatura minima, id. | 20.5 |
| Pioggia in mm. | 20.0 |

8 agosto 1913.

**In Europa:** pressione massima di 764 sulla Spagna, minima di 750 sul Baltico.

**In Italia nelle 24 ore:** barometro abbassato di quasi 1 mm. sulle regioni meridionali, innalzato altrove fino a circa 4 mm. sul Piemonte e Lombardia; temperatura quasi generalmente diminuita; cielo piuttosto sereno sulle regioni meridionali; pioggie con temporali sulle regioni settentrionali e centrali; mare Tirreno agitato.

**Barometro:** massimo intorno a 760 sulle isole, minimo intorno a 757 sul versante tirrenico e adriatico.

**Probabilità:** venti prevalentemente del 3° quadrante, quasi forti sulle coste tirreniche e joniche; cielo ovunque vario; pioggerelle e temporali sparsi; Tirreno e Jonio alquanto agitati; temperatura quasi stazionaria.

## BOLLETTINO METEORICO
**dell'ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica**

Roma, 8 agosto 1913.

| STAZIONI | STATO del cielo ore 7 | STATO del mare ore 7 | TEMPERATURA precedente nelle 24 ore massima | minima |
|---|---|---|---|---|
| Porto Maurizio | ¼ coperto | mosso | 26 9 | 21 4 |
| Sanremo | — | — | — | — |
| Genova | coperto | calmo | 25 5 | 19 9 |
| Spezia | sereno | calmo | 24 2 | 18 6 |
| Cuneo | coperto | — | 25 8 | 14 6 |
| Torino | coperto | — | 24 6 | 14 9 |
| Alessandria | — | — | — | — |
| Novara | — | — | — | — |
| Domodossola | ½ coperto | — | 27 0 | 11 4 |
| Pavia | coperto | — | 29 3 | 14 7 |
| Milano | coperto | — | 29 0 | 14 2 |
| Como | ½ coperto | — | 26 4 | 16 0 |
| Sondrio | — | — | — | — |
| Bergamo | coperto | — | 23 4 | 13 0 |
| Brescia | coperto | — | 25 2 | 16 1 |
| Cremona | coperto | — | 27 2 | 14 2 |
| Mantova | coperto | — | 26 0 | 13 0 |
| Verona | coperto | — | 26 3 | 15 8 |
| Belluno | ½ coperto | — | 2[illegible] 9 | 12 5 |
| Udine | sereno | — | 23 0 | 13 4 |
| Treviso | ¼ coperto | — | 25 7 | 13 0 |
| Vicenza | ¼ coperto | — | 25 4 | 14 6 |
| Venezia | ¾ coperto | calmo | 24 4 | 14 5 |
| Padova | coperto | — | 25 6 | 14 3 |
| Rovigo | coperto | — | 27 4 | 13 5 |
| Piacenza | coperto | — | 26 1 | 14 1 |
| Parma | coperto | — | 26 8 | 14 8 |
| Reggio Emilia | coperto | — | 28 0 | 15 0 |
| Modena | piovoso | — | 27 1 | 14 4 |
| Ferrara | coperto | — | 28 2 | 13 6 |
| Bologna | coperto | — | 27 8 | 17 4 |
| Ravenna | — | — | — | — |
| Forlì | coperto | — | 28 6 | 18 0 |
| Pesaro | coperto | legg. mosso | 30 0 | 19 0 |
| Ancona | ¾ coperto | mosso | 29 0 | 13 0 |
| Urbino | ¾ coperto | — | 25 5 | 14 9 |
| Macerata | ¾ coperto | — | 29 3 | 16 5 |
| Ascoli Piceno | coperto | — | 31 8 | 16 8 |
| Perugia | ½ coperto | — | 26 0 | 15 2 |
| Camerino | — | — | — | — |
| Lucca | nebbioso | — | 26 8 | 17 6 |
| Pisa | ¼ coperto | — | 27 0 | 16 0 |
| Livorno | sereno | molto agit. | 27 8 | 21 0 |
| Firenze | coperto | — | 28 6 | 18 4 |
| Arezzo | ½ coperto | — | 29 0 | 14 8 |
| Siena | coperto | — | 25 5 | 16 0 |
| Grosseto | ½ coperto | — | 31 0 | 18 0 |
| Roma | ½ coperto | — | 29 1 | 20 5 |
| Teramo | piovoso | — | 31 0 | 18 0 |
| Chieti | coperto | — | 30 5 | 17 5 |
| Aquila | ½ coperto | — | 27 9 | 17 3 |
| Agnone | ½ coperto | — | 25 2 | 16 1 |
| Foggia | ½ coperto | — | 35 0 | 24 0 |
| Bari | sereno | legg. mosso | 28 8 | 20 2 |
| Lecce | ¼ coperto | — | 32 5 | 21 0 |
| Caserta | coperto | — | 31 2 | 20 0 |
| Napoli | coperto | legg. mosso | 27 2 | 21 3 |
| Benevento | ¾ coperto | — | 30 3 | 19 2 |
| Avellino | ¾ coperto | — | 27 4 | 17 0 |
| Mileto | ½ coperto | — | 34 0 | 17 0 |
| Potenza | ¼ coperto | — | 29 0 | 16 5 |
| Cosenza | — | — | — | — |
| Tiriolo | ½ coperto | — | 29 7 | 14 0 |
| Reggio Calabria | — | — | — | — |
| Trapani | coperto | mosso | 27 0 | 20 8 |
| Palermo | ¼ coperto | calmo | 28 7 | 18 9 |
| Porto Empedocle | ¼ coperto | mosso | 27 0 | 21 5 |
| Caltanissetta | sereno | — | 33 0 | 23 0 |
| Messina | coperto | legg. mosso | 30 1 | 22 7 |
| Catania | ¼ coperto | calmo | 39 3 | 21 7 |
| Siracusa | — | — | — | — |
| Cagliari | sereno | legg. mosso | 30 0 | 19 0 |
| Sassari | ½ coperto | — | 28 0 | 17 6 |

*Direttore:* G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*